



Roma, 17.05.2019

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 201900004508/AG
Oggetto: Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri - aggiornamento
Circolare n. 11530

SS
8.8
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri - aggiornamento

Si fa seguito alle circolari federali 11463 del 04.04.2019, n.11223 del 20.11.2018 e n. 11283 del 21.12.2018, in materia fiscale e finanziaria, per informare su quanto di seguito specificato.

Come precedentemente comunicato, a partire dal 1° luglio 2019 i soggetti (tra cui le farmacie) con volume d'affari superiore a 400.000 euro avranno l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il suddetto obbligo riguarderà tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio nazionale.

L'invio dei dati, come è noto, potrà avvenire mediante il registratore di cassa telematico. In alternativa, per le farmacie, attraverso il flusso di dati verso il Sistema tessera sanitaria, inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tal caso, l'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria andrà effettuato giornalmente e non più mensilmente.

Si evidenzia, inoltre, che l'Agenzia delle entrate, con provvedimento prot. n. 99297 del 18 aprile 2019 (all.1), recante modifiche al provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ha introdotto la possibilità di memorizzare ed inviare i dati anche attraverso la procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti sul sito web dell'Agenzia delle Entrate e accessibile anche da dispositivi mobili.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Tra le ulteriori modifiche presenti nel provvedimento in oggetto vi è quella che concerne le modalità di conservazione del libretto del registratore fiscale, le cui operazioni saranno inviate all’Agenzia e memorizzate in una specifica area riservata.

Rispetto a queste ultime, l’Agenzia precisa che *“le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell’apparecchio o di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 appositamente delegato dal contribuente stesso, mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell’Agenzia e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore”*.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Andrea Mandelli)

All.1